

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Per il TAR Liguria alla "istruzione parentale" non sono applicabili i criteri utilizzati per le Scuole Statali (Commento alla sentenza n. 716/2022)

**Data pubblicazione:** 26/01/2024

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

### IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, **avevano impugnato la non ammissione** del figlio alla classe quinta della scuola primaria di primo grado.

In particolare, i genitori dopo aver ricevuto, nel 2021, un'ammonizione per l'inosservanza all'obbligo scolastico avevano deciso di ritirarlo dall'istituto e di ricorrere all'istruzione parentale, impegnandosi a provvedere direttamente alla sua formazione.

Al termine dell'a.s. 2021/2022, con il provvedimento oggetto del commento in esame, il minore è stato giudicato non idoneo alla classe successiva.

### L'ISTRUZIONE PARENTALE (HOMESCHOOLING)

Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Tale possibilità è prevista per legge (T.U. dell'Istruzione).

Secondo quanto riportato sul sito istituzionale del Miur, *"I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per*

*provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità, all'anno scolastico successivo".*

Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'esame si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità da parte della commissione esaminatrice.

## IL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di non ammissione, motivandolo con la circostanza che, come previsto dall'art. 3 della legge n. 67/2017, la non ammissione deve essere l'ultima soluzione, da adottare *"solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"*[2].

Il Tar Liguria, estensore Dott.ssa Liliana Felletti e Presidente Giuseppe Caruso, rigettava tale prospettazione, evidenziando come la normativa prevista per le scuole statali e/o paritarie non fosse applicabile, per analogia, alla istruzione parentale.

In particolare, perché:

- **nel corso dell'anno scolastico, l'istituzione pubblica o paritaria**, attraverso il suo corpo docente, è tenuta ad attuare strategie mirate al recupero delle lacune dell'alunno ed allo sviluppo delle sue conoscenze, competenze e abilità (il che è possibile perché gli insegnanti interagiscono direttamente e quotidianamente con lo studente); **nell'istruzione parentale**, invece, le scelte organizzative e didattiche sono rimesse all'esclusiva cura e responsabilità dei genitori e/o dei precettori privati, mentre l'amministrazione non ha alcun potere di intervenire sulle tecniche di insegnamento e sulle modalità di preparazione dell'allievo;
- se la "bocciatura" è una misura eccezionale, adottabile in sede di scrutinio dai docenti, nella istruzione parentale lo scrutinio finale è operato da una commissione esterna;
- nella istruzione parentale non sono previste le valutazioni periodiche.

## NOTE

[1] Rappresentati in giudizio dall'avv. Daniele Granara.

[2] Sul punto si consiglia la lettura di altro caso particolare <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-puglia-la-perdita-di-un-anno-scolastico-in-tenera-eta-costituisce-un-grave-danno-che-deve-essere-valutato-come-ultima-soluzione-sentenza-347-2022/>

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"